



COMUNE DI ALTOPASCIO

PROVINCIA DI LUCCA

***Regolamento per l'esercizio del
gioco lecito e per l'attuazione di
misure di riduzione
del rischio della dipendenza
dal gioco d'azzardo patologico***

a cura della Dott.ssa Nicoletta Paluzzi

Approvato con Deliberazione C.C. n° _____ del _____

INDICE

Titolo I NORME GENERALI

- Art. 1: Principi generali
- Art. 2: Definizioni
- Art. 3: Normativa di riferimento
- Art. 4: Oggetto, ambito di applicazione ed esclusioni
- Art. 5: Luoghi sensibili e distanze minime

Titolo II SALE GIOCHI (ex art. 86 TULPS)

- Art. 6: Adempimenti amministrativi
- Art. 7: Requisiti morali del titolare e dei rappresentanti del titolare
- Art. 8: Requisiti oggettivi per l'esercizio dell'attività e requisiti dei locali
- Art. 9: Esercizio di attività congiunta di somministrazione
- Art. 10: Prescrizioni per lo svolgimento dell'attività

Titolo III APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

- Art. 11: Installazione di apparecchi negli esercizi di cui all'art. 86, comma 1 e 2 ed art. 88 TULPS
- Art. 12: Installazione di apparecchi negli esercizi di cui all'art. 86, comma 3, lett c) TULPS
- Art. 13: Limiti, prescrizioni e luoghi vietati

Titolo IV DISPOSIZIONI COMUNI

- Art. 14: Divieto di pubblicità e promozione
- Art. 15: Informazioni al pubblico e obblighi del gestore
- Art. 16: Svolgimento dell'attività
- Art. 17: Provvedimenti repressivi
- Art. 18: Logo "No Slot"
- Art. 19: Contrasto alla dipendenza da gioco d'azzardo patologico - Incentivi
- Art. 20: Vigilanza e sanzioni
- Art. 21: Disposizioni transitorie e finali
- Art. 22: Disposizioni di adeguamento automatico
- Art. 23: Entrata in vigore e abrogazioni

ALLEGATO A

“ Determinazione del numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) e b), installabili a seconda della diversa tipologia di punto vendita”.

TITOLO I

NORME GENERALI

Art. 1

PRINCIPI GENERALI

1. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:

- a) libertà di accesso al mercato nel rispetto dei principi costituzionali di cui all'art. 41 della Costituzione;
- b) salvaguardia del centro storico cittadino, tutela del contesto urbano e della sicurezza, della viabilità, dell'inquinamento acustico, dei vincoli di destinazione urbanistica dei locali e delle aree che ospitano le attività di gioco, nonché della salute della popolazione residente e particolarmente delle fasce più deboli e vulnerabili;
- c) semplificazione procedimentale e de-certificazione, mediante gli istituti delle dichiarazioni sostitutive di cui al D.P.R. 445/2000 e succ. mod. ed integr. e dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come individuati dalla Tabella A allegata al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222;
- d) prevenzione del gioco "problematico", definito dalla quinta edizione del manuale diagnostico e statistico dei disturbi mentali (DSM-5) come "disturbo da gioco d'azzardo lieve" – comportamento che, con l'aumento sia del tempo trascorso giocando sia delle spese e delle energie dedicate al gioco, mette a rischio la salute psicofisica e relazionale a livello familiare, economico, lavorativo e sociale dell'individuo – il quale può avere una evoluzione prognostica negativa con i correlati neuro-psicobiologici della dipendenza verso un gioco "patologico" (GAP) inquadrato dal DSM-5 come disturbo da gioco d'azzardo da moderato a grave" e connotato dal desiderio incontrollabile di giocare e da sintomi di astinenza, con danni economici e relazionali rilevanti;
- e) promozione del gioco responsabile e contrasto al rischio di diffusione sul territorio dei fenomeni di dipendenza che comportano conseguenze pregiudizievoli nella vita personale e familiare dei giocatori e delle loro famiglie, nonché maggiori costi sociali per la collettività sostenuti dai servizi sociali comunali e dal Servizio Sanitario Nazionale, chiamati a fronteggiare le situazioni di disagio personali, familiari e sociali connesse alla ludopatia;
- f) rispetto e tutela dei minori;
- g) promozione di una cultura positiva circa la funzione "sociale" di ogni forma di intrattenimento ludico attraverso i giochi che non prevedono la vincita di somme in denaro;
- h) contrasto alle forme di gioco d'azzardo illegali.

2. Le attività di cui al presente Regolamento non possono essere limitate mediante l'imposizione di vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione di accesso al mercato.

3. I vincoli alle attività imposti sulla base del presente Regolamento sono esclusivamente diretti alla tutela di:

- a) ordine pubblico e sicurezza della collettività;
- b) decoro artistico ed architettonico secondo le previsioni contenute nel vigente Regolamento dell'arredo urbano e del colore del Comune di Altopascio;
- c) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
- d) salute e quiete della collettività.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente Regolamento rientrano nella competenza dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) del Comune di Altopascio e si svolgono in

conformità anche a quanto disposto dal D.P.R. 160/2010, avente ad oggetto il “Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell’articolo 38, comma 3, del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133”.

Art. 2 **DEFINIZIONI**

1. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento si intendono per:
- **TULPS**: il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni
 - **Regolamento di Esecuzione del TULPS**: il regolamento di attuazione, approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 635, per l’esecuzione del TULPS;
 - **Giochi leciti**: quelli la cui installazione e offerta è consentita o non espressamente proibita dalla normativa vigente;
 - **Apparecchi per il gioco lecito**: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);
 - **AWP (Slot e New Slot)**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “a”, del TULPS, ossia quelli che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti di AAMS e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis comma 4 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze e AAMS, nei quali, insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate;
 - **Video Lottery Terminal (VLT)**: gli apparecchi da intrattenimento e svago automatici, semiautomatici ed elettronici con vincita in denaro di cui all’articolo 110, comma 6, lettera “b”, del TULPS, ossia quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’art. 14-bis, comma 4, del DPR 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di collegamento a un sistema d’elaborazione della rete stessa; richiedono il rilascio di autorizzazione del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS;
 - **Ticket redemption**: gli apparecchi e congegni di cui all’articolo 110, comma 7, lettera “c-bis” del TULPS, attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita;
 - **Negozi di gioco**: il punto di vendita di gioco, avente come attività principale la commercializzazione dei giochi pubblici, ai sensi dell’articolo 38, commi 2 e 4, del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 – nonché dall’articolo 1-bis, del Decreto Legge 25 settembre 2008, n. 149, convertito con modificazioni dalla Legge 19 novembre 2008, n. 184, come modificato dall’articolo 2, commi 49 e 50, della Legge 22 dicembre 2008, n. 203 per i giochi su base ippica – come riscontrabile dall’organizzazione, attività e impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dotazioni minime previsti nel capitolato tecnico; è affiliato a un concessionario, autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione del Questore ai sensi dell’art. 88 del TULPS;

- **Punto di gioco (“corner”)**: il punto di vendita di gioco avente come attività accessoria la commercializzazione dei giochi pubblici; il requisito dell'accessorietà è riscontrabile dall'organizzazione, dalle attività e dall'impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime, previsti nel capitolato tecnico; è affiliato ad un concessionario, debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- **Punto di raccolta di gioco**: il punto di vendita di gioco, attivo alla data del 30 ottobre 2014 o anche successivamente, che comunque offriva scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegato al totalizzatore nazionale di AAMS, regolarizzato con le procedure di cui all'articolo 1, comma 643, della Legge 190/2014 (Stabilità 2015) o di cui all'art. 1, comma 926, della Legge 208/2015 (Stabilità 2016); è affiliato ad un concessionario (denominato “gestore”), debitamente autorizzato da AAMS e dotato di autorizzazione del Questore ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- **Centri di scommesse**: le strutture dedicate, anche in via non esclusiva, alla raccolta delle scommesse ai sensi dell'art. 88 del R.D. 773/1931;
- **Sale dedicate all'esercizio del gioco denominato “Bingo”**: quelle di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29;
- **Sala pubblica da gioco (Sala giochi)**: il locale, o più locali funzionalmente collegati, specificamente allestiti per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici, elettronici oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, biliardi, biliardini, flipper;
- **Spazi per il gioco con vincita in denaro**: un luogo pubblico o aperto al pubblico o un circolo privato in cui siano presenti e accessibili gli apparecchi per il gioco lecito come sopra definiti;
- **Gioco d'azzardo patologico**: la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;
- **AAMS**: Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;
- **Superficie utile del locale**: la superficie del locale accessibile dall'utenza, con esclusione dell'area destinata a magazzini, depositi, uffici, servizi, ed altre aree comunque non aperte al pubblico;
- **Nuova installazione**: l'entrata in esercizio ovvero il collegamento di nuovi apparecchi idonei per il gioco lecito alle reti telematiche dell'AAMS in data successiva a quella di entrata in vigore della L.R. 4/2018, ovvero al 15 febbraio 2018. Si considera altresì nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito:
 - la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere;
 - l'installazione dell'apparecchio in altro locale in caso di trasferimento della sede dell'attività.
 Ai fini della verifica del rispetto delle previsioni limitative all'apertura di esercizi per il gioco contenute nella normativa statale e regionale e nella presente disciplina regolamentare, non si considerano nuova installazione:
 - il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi per il gioco;
 - la sostituzione degli apparecchi per vetustà o guasto, nel corso di validità del contratto relativo all'utilizzo di apparecchi per il gioco già legittimamente installati;
 - lo spostamento dell'apparecchio all'interno dello stesso locale;
- **Esercizi autorizzati ex artt. 86 ed 88 del TULPS**:
 - a) esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
 - c) rivendite di tabacchi ed esercizio assimilabile;
 - d) esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica;
 - e) sale pubbliche da gioco;
 - f) circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al DPR n. 235 del 4 aprile 2001;
 - g) agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e altri esercizi titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;

- h) esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- i) le Sale Bingo di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 29 del 31 gennaio 2000;
- l) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS;
- m) ogni altro esercizio autorizzato ai sensi dell'art. 88 del TULPS avente ad oggetto attività di gioco prevalente o esclusiva.

Art. 3 **NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applica la seguente normativa di riferimento attualmente in vigore, quale elencata di seguito solo a titolo esemplificativo:

- R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e successive modifiche ed integrazioni, in particolare gli artt. 86, 88 e 110;
- Regolamento di Esecuzione del TULPS, approvato con R.D. 06 maggio 1940 n. 635;
- art. 14 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 38 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni;
- art. 22, comma 6, della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003, concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- art. 38, commi 1 e 5, del DL 4 luglio 2006 n. 223 convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 18 gennaio 2007 recante "l'individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di giochi pubblici";
- articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni ed integrazioni;
- Deliberazione della Giunta regionale Toscana 5 ottobre 2009, n. 860 "Linee di indirizzo sugli interventi di prevenzione, formazione e trattamento del gioco patologico";
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 22 gennaio 2010, recante la disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco "VLT" di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) TULPS;
- articolo 1, commi 64-82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Stabilità 2011);
- articolo 24 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni nella Legge 15 luglio 2011, n. 111;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS del 27 luglio 2011 avente ad oggetto la determinazione dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del TULPS;
- Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze - AAMS 9 settembre 2011, avente ad oggetto nuove disposizioni in materia di istituzione dell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010;
- Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della Legge 8 novembre 2012 n. 189;
- Legge Regionale 18 ottobre 2013 n. 57, recante "Disposizioni per il gioco consapevole e

per la prevenzione della ludopatia”, come modificata con Legge Regionale 23 dicembre 2014, n.85, Legge Regionale 29 dicembre 2014, n. 86, Legge Regionale 23 gennaio 2018, n. 4, Legge Regionale 30 maggio 2018, n. 27, art. 1;

- articolo 1, comma 643, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Stabilità 2015) sulle procedure di regolarizzazione per emersione fiscale dei soggetti attivi alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
- articolo 1, comma 926, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016) sulla emersione fiscale dei soggetti attivi anche successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrivano scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere stati collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, e che non avevano aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui alla lettera s);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana 11 marzo 2015, n. 26/R “Regolamento di attuazione della Legge Regionale 18 ottobre 2013, n. 57;
- articolo 1, comma 936, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Stabilità 2016), che ha disposto che, in sede di Conferenza unificata, siano definite le caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico ed i criteri per la distribuzione e concentrazione territoriale dei punti vendita, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età;
- Circolare interpretativa della Regione Toscana – Direzione Diritti cittadinanza e coesione sociale – Settore Organizzazione delle cure e percorsi cronicità – del 08.08.2018 in merito alle modifiche apportate dalla L.R. 23 gennaio 2018, n. 4 alla legge regionale sulla prevenzione della ludopatia (L.R. 57/2013);
- ogni provvedimento direttoriale dei Monopoli di Stato in materia di gioco lecito, per quanto applicabile.

Art. 4

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE ED ESCLUSIONI

1. A norma dell'art. 19, punto 8, del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e dell'art. 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento di attuazione, il presente Regolamento disciplina:

- a) l'apertura, il trasferimento di sede, le modificazioni e la cessazione delle attività imprenditoriali esercitate in sede fissa, su proprietà privata, connesse all'intrattenimento di persone mediante giochi leciti;
- b) l'installazione e le modalità di gestione degli apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di intrattenimento e svago per giochi leciti come definiti dall'art. 110 del TULPS da collocarsi negli esercizi autorizzati ai sensi degli artt. 86 ed 88 dello stesso;
- c) i requisiti strutturali e igienico-sanitari dei locali, la dotazione di parcheggi, l'identificazione di ulteriori luoghi sensibili oltre quelli già individuati dalla Regione, i divieti e le prescrizioni per l'esercizio delle attività di gioco, la scelta di un logo comunale che individui gli esercizi che non ospitano apparecchi per il gioco, la vigilanza e le sanzioni.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente Regolamento:

- a) le forme di intrattenimento non esercitate in forma di impresa;
- b) le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica, autorizzate a norma dell'art. 69 TULPS;

- c) le forme di intrattenimento nelle quali è prevalente l'attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo;
- d) gli esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del TULPS, autorizzati ai sensi dell'art. 88 del TULPS;
- e) gli esercizi comunque non rientranti nel campo di applicazione dell'art. 86 del TULPS e gli esercizi che svolgono le seguenti attività:
- le lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (Gratta-e-vinci, Win for Life, 10 e lotto e similari), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici;
 - i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica in cui l'elemento di abilità e trattenimento è preponderante sull'elemento aleatorio, quali biliardi, calciobalilla, flipper, giochi da tavolo e da società o che utilizzano specifiche consolle (Playstation, Nintendo, Xbox, ecc.), quando non sono effettuati tramite apparecchi automatici e semiautomatici che prevedono vincite in denaro;
 - le sale dedicate esclusivamente al gioco denominato "Bingo", in quanto la condivisione dell'esperienza ludica con i compagni di tavolo offre un valore socializzante non presente nel gioco gestito individualmente;
 - le sale biliardo e le sale bowling, dedicate esclusivamente a tali giochi, in ragione della loro natura di attività sportiva riconosciuta dal CONI;
 - i giochi del Lotto e del Totocalcio, in quanto tradizionalmente caratterizzati da tempi e ritualità estranee al rischio di compulsività del gioco.

Art. 5

LUOGHI SENSIBILI E DISTANZE MINIME

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della L.R. 57/2013, come sostituito dall'articolo 4 della L.R. 4/2018, è vietata l'apertura di centri di scommesse, di spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché la nuova installazione di apparecchi per il gioco lecito all'interno dei centri e degli spazi medesimi, situati ad una distanza inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da:
- a) istituti scolastici, di qualsiasi grado, ivi comprese le scuole per l'infanzia, nonché i nidi d'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, della Legge Regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
 - b) luoghi di culto;
 - c) centri socio-ricreativi e sportivi;
 - d) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale;
 - e) istituti di credito e sportelli bancomat;
 - f) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, della L.R. 57/2013 e succ. mod. ed integraz., sono individuati i seguenti ulteriori luoghi sensibili, nei quali non è ammessa l'apertura di esercizi di cui al comma 1:
- a) parchi pubblici, in quanto luoghi di aggregazione e di sosta dei giovani;
 - b) caserme;
 - c) stazione ferroviaria, per la tutela del costante afflusso di persone di ogni età.
3. Ai fini dell'operatività del comma 1, i centri socio-ricreativi e sportivi privati, di cui alla lettera c), si considerano luoghi sensibili da cui calcolare la distanza se soddisfano tutte le seguenti condizioni:
- a) risultano facilmente riconoscibili come tali, visibili dalla pubblica via o comunque adeguatamente segnalati al pubblico da insegne o altra pubblicità;

b) sono sedi operative e non solo amministrative o legali.

4. Il rispetto delle distanze dai luoghi sensibili di cui al presente articolo è richiesto, oltre che per l'apertura di nuovi centri di scommesse e di nuovi spazi per il gioco con vincita in denaro, anche per il trasferimento di sede di tali strutture, nonché per ogni nuova installazione, così come definita all'articolo 2 del presente Regolamento.

TITOLO II

SALE GIOCHI (ex art. 86 TULPS)

Art. 6

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI

1. L'apertura, le modifiche all'attività o ai locali, il trasferimento di sede dell'attività di cui al presente titolo sono soggette a istanza di autorizzazione, ai sensi del punto 83 della Tabella A allegata al D.Lgs 222/2016, da presentarsi in via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Altopascio.

In caso di modifiche ai locali, prima della presentazione dell'istanza di cui sopra, è sottintesa la necessità di acquisizione del titolo edilizio, qualora sia necessario.

2. In caso di trasferimento della gestione o della titolarità dell'azienda, per atto tra vivi o per causa di morte, senza apportare modifiche ai locali, il subentrante dovrà presentare in via telematica allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Altopascio, comunicazione di subingresso, alla quale andranno allegate le dichiarazioni circa il possesso dei requisiti morali e circa il titolo di trasferimento dell'attività.

La comunicazione di subingresso dovrà essere effettuata prima dell'effettivo avvio dell'attività da parte del subentrante e comunque:

- a) entro sessanta giorni dalla data di trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio;
- b) entro un anno dalla morte del titolare;

In caso di subingresso per causa di morte, la comunicazione è effettuata dall'erede o dagli eredi che abbiano nominato, con la maggioranza indicata dall'art. 1105 del codice civile, un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con i terzi, ovvero abbiano costituito una società.

3. La cessazione dell'attività è soggetta a comunicazione da effettuarsi entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

4. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011 n. 129 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009. Alla suddetta istanza devono essere allegate i seguenti documenti riportanti:

- planimetria dei locali in scala almeno 1:100 riportante la superficie utile, la destinazione d'uso dei locali, le quote dimensionali dei locali, la superficie destinata ai giochi con indicazione delle aree separate specificamente dedicate ai giochi leciti consentiti ai soggetti minori in età compresa tra i 14 e i 18 anni;
- la superficie destinata a parcheggio privato a servizio dell'attività;
- l'insegna dell'attività;

- una planimetria in scala 1:2000 rappresentante l'area interessata dall'attività nel contesto della viabilità pubblica nonché le aree e gli insediamenti confinanti o prossimi per una distanza di almeno 500 metri dai luoghi sensibili di cui al precedente art. 5, comma 1, da misurarsi con le modalità riportate nello stesso articolo 5 del presente Regolamento;
- la valutazione di impatto acustico a firma di professionista abilitato;
- la dichiarazione che il numero di giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono/saranno conformi ai requisiti ed alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS e dalle altre disposizioni di legge in materia;
- la dichiarazione che ciascun apparecchio installato è/sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- la dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'art. 1, comma 82 della legge n. 220 del 2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dichiarazioni e documentazione relativa al possesso dei requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni normative in materia urbanistica e igienico-sanitaria, di destinazione d'uso dei locali, di sicurezza degli impianti e per la prevenzione degli incendi;
- autocertificazione del rispetto della distanza minima della sede dell'esercizio di gioco dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento;

5. In caso di locali con capienza superiore a 100 persone, ovvero superficie superiore a 200 mq a qualunque attività destinati, la SCIA prevenzione incendi deve essere presentata contestualmente all'istanza di cui al comma 1 ed è trasmessa a cura del SUAP ai VV.F.

Art. 7

REQUISITI MORALI DEL TITOLARE E DEI RAPPRESENTANTI DEL TITOLARE

1. Il Titolare imprenditore individuale, tutti i soci nelle società di persone, il legale rappresentante e gli amministratori nelle società di capitale che intendono gestire una delle attività di cui al presente Regolamento devono possedere i requisiti morali previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS e nei loro confronti non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione di cui al D.Lgs. 06 settembre 2010 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione).

Art. 8

REQUISITI OGGETTIVI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' E REQUISITI DEI LOCALI

1. L'esercizio dell'attività di cui al presente Titolo è subordinata al rispetto delle seguenti previsioni:

- a) l'insediamento delle Sale Giochi è consentito esclusivamente nelle zone espressamente individuate dal vigente Regolamento urbanistico del Comune di Altopascio;
- b) non è consentito l'insediamento di Sale Giochi in edifici che al momento della presentazione di avvio della attività ospitano unità immobiliari destinate a civili abitazioni;
- c) non è consentito l'insediamento di Sale Giochi in edifici, o parte di essi, notificati o vincolati ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);
- d) è vietata l'apertura di Sale Giochi con vincita in denaro o centri di scommesse entro un raggio di 500 metri, secondo quanto stabilito dal precedente art. 5.

2. I locali sede delle attività di Sala Giochi devono possedere i seguenti requisiti:

- a) destinazione d'uso commerciale – attività finalizzate allo svago;

- b) possesso dei requisiti strutturali previsti dal vigente Regolamento edilizio e dalle altre norme in materia urbanistica, con particolare riferimento alle altezze dei locali, ai rapporti illuminanti, alla dotazione di servizi igienici e alla dotazione di parcheggi così come individuati dal vigente Regolamento urbanistico;
- c) conformità alle norme vigenti dell'impianto elettrico, degli altri impianti e delle attrezzature;
- d) rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione incendi;
- e) possesso dei requisiti di sorvegliabilità dei locali ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Esecuzione del TULPS;
- f) rispetto dei limiti in materia di impatto acustico ai sensi della normativa di riferimento.

3. Previo parere dei competenti organi di vigilanza, ai soli fini della tutela della incolumità delle persone, della igienicità dei locali e del rispetto della quiete pubblica, il Sindaco, con proprio atto motivato, potrà imporre all'interessato, a sue spese, l'adozione di:

- particolari cautele igieniche dei locali;
- particolari accorgimenti per il contenimento di rumori;
- limiti numerici e di età per l'accesso ai giochi;
- riduzione dell'orario normale di apertura e chiusura;
- obbligo di chiusura infrasettimanale o obbligo di chiusura in particolari periodi dell'anno;
- qualsiasi altra prescrizione sulla base delle norme vigenti e del pubblico interesse ai sensi dell'art. 9 del TULPS.

Art. 9

ESERCIZIO DI ATTIVITA' CONGIUNTA DI SOMMINISTRAZIONE

1. E' consentito l'esercizio di attività congiunta di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e sanitarie e a condizione che:

- a) la superficie di somministrazione non sia superiore ad un quarto della superficie utilizzata per l'attività di gioco, esclusi magazzini, deposito, uffici e servizi;
- b) dall'insegna risulti chiaramente la destinazione commerciale dell'attività di gioco, e l'eventuale riferimento all'attività di somministrazione non risulti autonomo rispetto all'attività di gioco;
- c) l'accesso all'area di somministrazione avvenga dal medesimo ingresso di accesso al locale presso il quale si svolge l'offerta di gioco;
- d) l'area di somministrazione non sia accessibile direttamente dalla pubblica via e non sia situata immediatamente dopo aver varcato l'ingresso al locale;
- e) l'attività di somministrazione avvenga esclusivamente negli orari stabiliti per l'erogazione del gioco e non disgiuntamente all'attività di gioco stessa;
- f) l'area di gioco e quella di somministrazione siano ben distinte anche se non strutturalmente divise.

2. L'attività di somministrazione di cui al punto precedente è consentita previa presentazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive di apposita SCIA telematica. Ai fini della presentazione della suddetta SCIA è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con deliberazione 7 marzo 2011 n. 129 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009.

Art. 10

PRESCRIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

1. Sono vietati ai minori degli anni 18 l'ingresso e la permanenza nelle aree delle Sale Giochi specificamente destinate al gioco con vincita in denaro. Tale divieto deve essere adeguatamente segnalato in ogni punto di accesso a tali aree.

2. L'orario di apertura delle Sale Giochi è disciplinato da ordinanza sindacale.
3. I giochi installati devono rispondere ai requisiti, alle prescrizioni ed ai limiti numerici stabiliti dall'art. 110 TULPS e dagli altri decreti e norme vigenti in materia.
4. E' comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all'esterno dei locali di esercizio e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati.

TITOLO III

APPARECCHI PER IL GIOCO CON VINCITA IN DENARO INSTALLATI IN ALTRI ESERCIZI

Art. 11

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 86, COMMA 1 e 2 e ART. 88 TULPS

1. Oltre che negli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati (Sale giochi) e negli esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'articolo 88 TULPS, gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" e comma 7 del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi previsti dalla normativa vigente e delle distanze minime dai luoghi sensibili di cui all'art. 5 del presente regolamento, possono essere installati anche:

- a) negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) nelle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere;
- c) negli esercizi di vendita della stampa quotidiana e periodica, con esclusione dei chioschi ubicati su suolo pubblico;
- d) in ogni altro esercizio commerciale o pubblico diverso da quelli di cui alle precedenti lettere, nonché presso circoli o associazioni private ovvero altre aree aperte al pubblico autorizzate ai sensi dell'articolo 86 del TULPS, purché presso queste ultime sia delimitato con precisione il luogo di installazione degli apparecchi e ne sia garantita la sorvegliabilità ai sensi della normativa vigente.

2. L'installazione degli apparecchi da gioco lecito di cui al presente articolo non necessitano di ulteriore titolo abilitativo se installati in pubblici esercizi di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 1, se già in possesso di titolo abilitativo di cui all'art. 86, comma 1 e 2 ed 88 del TULPS, nel rispetto dei limiti massimi e delle prescrizioni previste dal Decreto del Direttore Generale della Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27 luglio 2011.

Art. 12

INSTALLAZIONE DI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI DI CUI ALL'ART. 86, COMMA 3, LETT. C) TULPS

1. Gli apparecchi da gioco lecito possono essere installati anche negli esercizi di cui all'art. 86, comma 3 del TULPS, ovvero indicati all'articolo precedente al comma 1, lettere c) e d), previa presentazione di apposita istanza di autorizzazione da presentarsi allo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Altopascio, secondo le modalità di cui all'art. 6, comma 1, del presente Regolamento.

2. Ai fini della presentazione dell'istanza di autorizzazione è utilizzata la modulistica definita dal tavolo tecnico regionale per lo sviluppo dei servizi SUAP istituito dalla Giunta regionale con

deliberazione 7 marzo 2011 n. 129 in attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 37 e 42 della l.r. 40/2009.

Alla suddetta istanza devono essere allegati i seguenti documenti riportanti:

- planimetria dei locali in scala almeno 1:100 riportante la destinazione d'uso dei locali, le quote dimensionali dei locali, la superficie destinata ai giochi;
- la dichiarazione che il numero di giochi installati non supera il numero massimo previsto dalla vigente normativa e che gli stessi sono/saranno conformi ai requisiti ed alle prescrizioni stabiliti dall'art. 110 del TULPS e dalle altre disposizioni di legge in materia;
- la dichiarazione che ciascun apparecchio installato è/sarà in possesso dei nulla osta per la distribuzione e la messa in esercizio, ove previsti dalla normativa vigente;
- la dichiarazione del possesso dei requisiti morali previsti dal TULPS di cui al precedente art. 7;
- valutazione d'impatto acustico a firma di professionista tecnico abilitato ovvero, in alternativa, dichiarazione circa il fatto che gli apparecchi sono stati privati della scheda audio o installati "a volume zero";
- dichiarazione di iscrizione o impegno all'iscrizione al momento dell'effettivo inizio dell'attività nell'elenco dei soggetti che svolgono attività in materia di intrattenimento di cui all'articolo 1, comma 82, Legge n. 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni;
- dichiarazione circa i requisiti di sorvegliabilità dell'esercizio.

Art. 13

LIMITI, PRESCRIZIONI E LUOGHI VIETATI

1. L'installazione di cui ai precedenti articoli 11 e 12 può avvenire nel rispetto delle prescrizioni e dei limiti massimi previsti dal Decreto del Direttore Generale dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato in data 27 luglio 2011 e riportati nell'Allegato A.

2. L'utilizzo degli apparecchi e congegni è consentito durante l'orario di apertura dell'esercizio in cui sono collocati e nel rispetto comunque degli orari che saranno prescritti dall'apposita ordinanza sindacale.

3. E' comunque vietata la collocazione di attrezzature ed apparecchi in aree all'esterno dei locali di esercizio e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati.

4. Il Titolare degli esercizi di cui al Titolo III del presente regolamento è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto di partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi da gioco all'esterno degli esercizi e comunque al di fuori degli spazi all'uopo delimitati e sorvegliati.

6. Fermo restando quanto stabilito dai punti precedenti, è vietata l'apertura di spazi per il gioco con vincita in danaro che siano ubicati a distanza inferiore a 500 metri dai luoghi sensibili di cui al precedente art. 5, comma 1, da misurarsi con le modalità riportate nello stesso articolo 5 del presente regolamento.

7. Negli esercizi di cui al presente Titolo è vietata l'installazione e l'utilizzo di apparecchi videoterminali (VLT) di cui all'art. 110, comma 6, lettera "b" del TULPS.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 14

DIVIETO DI PUBBLICITA' E PROMOZIONE

1. La pubblicità dei giochi con vincite in denaro è vietata ove recante incitamento al gioco o esaltazione della sua pratica e negli altri casi previsti dall'articolo 7 del Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.

Art. 15

INFORMAZIONI AL PUBBLICO E OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:

- a) i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché copia del nulla osta rilasciato dall'AAMS;
- b) il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 24, commi 20, 21 e 22 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e dall'articolo 7, comma 8 del Decreto-Legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189.

2. E' fatto obbligo al gestore:

- a) di affiggere presso il locale, in luogo ben visibile al pubblico, la SCIA presentata al SUAP del Comune di Altopascio, o la licenza di polizia rilasciata dal Questore, la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore, nonché il regolamento ed i prezzi di gioco;
- b) di esporre all'esterno delle Sale Giochi il cartello indicante gli orari di apertura e chiusura;
- c) di apporre in modo permanente il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS;
- d) di introdurre idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l'accesso dei minori ai giochi, nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco;
- e) di iscriversi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 82, Legge 220/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In conformità all'articolo 7, comma 5 del D.L. 158/2011, convertito dalla L. 189/2012, il gestore è tenuto, altresì, ad esporre, all'esterno e all'interno dei locali, materiale informativo predisposto dalle Aziende USL in collaborazione con l'Osservatorio regionale di cui all'art. 3 della L.R. 57/2013 e succ. mod. ed integraz., finalizzato:

- a) a evidenziare i rischi connessi alla dipendenza da gioco;
- b) a fornire i riferimenti utili a contattare il Servizio Dipendenze (Ser. D) per chi, trovandosi in difficoltà, desidera chiedere aiuto.

4. E' vietato:

- a) l'utilizzo di insegne con denominazione "Casinò", "Casa da Gioco" o espressioni simili;

- b) l'esposizione, all'esterno del locale dove si esercita il gioco, di cartelli, manoscritti, proiezioni o qualsiasi altra forma di pubblicizzazione di vincite ivi appena accadute o storiche;
- c) la collocazione di apparecchi e di altre attrezzature strumentali all'esercizio del gioco in aree poste all'esterno dei locali di esercizio.

Art. 16 **SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'**

1. L'attività oggetto della richiesta può essere iniziata in seguito al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ufficio SUAP-Commercio-Polizia Amm.va del Comune di Altopascio, ferma restando la necessità di iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, comma 82, della Legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Relativamente all'iter procedimentale si applica quanto disposto all'art. 7 del D.P.R. 160/2010 e succ. mod. ed integraz.
3. L'attività può essere sospesa, previa comunicazione al Comune, per complessivi tre mesi all'anno, salvo proroghe per cause di forza maggiore. La chiusura che si protrae per oltre trenta giorni deve essere preventivamente comunicata al Comune per iscritto.

Art. 17 **PROVEDIMENTI REPRESSIVI**

1. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività di Sala Giochi o l'utilizzo degli apparecchi da gioco sono inibite:
 - a) nei casi previsti dal TULPS per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all'art.86;
 - b) nei casi in cui i locali non posseggano più i requisiti edilizi, urbanistici, di parcheggio, di sicurezza e sorvegliabilità, igienico sanitari, di acustica e tutti gli altri requisiti previsti dal presente Regolamento e dalle norme vigenti. In tal caso l'Amministrazione Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, la sospensione e/o la chiusura dell'esercizio;
 - c) in caso di reiterazione delle violazioni ex art. 8 bis della L. 24 novembre 1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
 - d) per violazione delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi ed alle attività di trattenimento;
 - e) per violazione di quanto disposto in materia di distanze minime dall'art. 4 della L.R. Toscana n. 57 del 2013 e successive modificazioni ed integrazioni e dal presente Regolamento.
2. Fatte salve le prerogative dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, l'attività è sospesa:
 - a) nei casi previsti dall'art. 110 del TULPS;
 - b) negli altri casi previsti dalle normative vigenti.
3. L'adozione del provvedimento amministrativo di sospensione e/o chiusura dell'esercizio compete al dirigente.

Art. 18 **LOGO "NO SLOT"**

1. Come individuato dall'art.12 della L.R. Toscana n.57 del 2013, gli esercizi ed i circoli che non

installano apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta regionale il rilascio in uso del logo identificativo "*No Slot*", nelle forme e nei modi esplicitati dal Regolamento attuativo della medesima legge, attraverso apposita istanza, presentata tramite il portale in via di costituzione, sul sito web della Regione Toscana.

2. Le funzioni di vigilanza sull'uso corretto di tale logo, nel rispetto delle regole previste dal disciplinare di cui all'art. 7 del Regolamento di attuazione suddetto, sono esercitate dai Comuni nei quali sono ubicati gli esercizi.

3. Qualora in un locale che espone il logo di cui sopra, siano trovati apparecchi con vincita in denaro, il Comune provvede immediatamente a rimuovere la vetrofania o qualsiasi altro supporto materiale in cui è riprodotto il logo, comunicandolo all'ufficio regionale competente, che provvede alla cancellazione del locale dall'elenco di cui all'art. 6, comma 2 del Regolamento di attuazione.

4. Nelle more dell'attuazione della L.R. 57/2013 sopra indicata, il Comune procede al rilascio in uso del logo individuato dalla Giunta Comunale. Gli esercizi che non intendono installare apparecchi per il gioco lecito possono richiedere alla Giunta Comunale il rilascio in uso del logo "*No Slot*" che dovrà essere apposto sul vetro dell'esercizio.

5. La richiesta dovrà essere effettuata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Comune. Saranno dichiarate irricevibili tutte le istanze presentate in altre modalità.

6. In seguito all'attivazione della procedura regionale, gli esercizi che saranno già dotati della vetrofania comunale potranno ugualmente richiedere il rilascio alla Regione Toscana del logo secondo quanto stabilito dall'art. 12 della L.R. 57/2013 nonchè dagli artt. 5 e ss. del D.P.G.R. 11 marzo 2015, n. 26/R per essere inseriti altresì nell'elenco regionale degli esercizi e dei circoli che utilizzano il logo identificativo "*No Slot*".

Art. 19

CONTRASTO ALLA DIPENDENZA DA GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO - INCENTIVI

1. Il Comune di Altopascio si impegna a mettere in atto un complesso di azioni concrete volte a ridurre il rischio della dipendenza da gioco patologico e delle problematiche correlate, nel rispetto delle indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, di quelle della Commissione Europea e in linea con quanto previsto dalla L.R. 57/2013 e succ. mod. ed integraz., consistenti in azioni di incentivazione delle dismissioni degli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, lettera a) e b) del R.D. n. 773/1931, presenti presso spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati, presso esercizi autorizzati dalla Questura ai sensi dell'art. 88 TULPS e presso esercizi di cui al Titolo III del presente regolamento, siti sul territorio comunale.

2. Gli incentivi di cui al comma precedente sono contenuti negli atti fondamentali del Comune e competono a quanti dismettono tali apparecchiature, ne restino privi e per quanti, non in possesso di tali apparecchiature, promuovano l'utilizzo dei giochi da tavolo e/o iniziative volte al contrasto del gioco d'azzardo, alla promozione di stili di vita sani, alla lotta alle dipendenze.

3. Il sistema premiante, di cui ai comma 1 e 2, è definito con indirizzi della Giunta Comunale e secondo le modalità riportate in appositi bandi pubblici e finalizzati allo scopo.

Art. 20
VIGILANZA E SANZIONI

1. In conformità a quanto previsto dall'articolo 15 del Decreto Legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e successive modificazioni e integrazioni, i soggetti incaricati di svolgere attività ispettive o di vigilanza nell'ambito del territorio comunale e gli organi di polizia giudiziaria che, a causa o nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza di fatti o atti che possono configurare violazioni amministrative o tributarie in materia di giochi, hanno l'obbligo di segnalarli all'AAMS ed al Comando di Guardia di Finanza territorialmente competenti.
2. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 17 e salve le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, nonché quelle previste dall'art. 14 della L.R. n. 57 del 2013 e succ. mod. ed integraz. e le altre sanzioni irrogate dalle autorità competenti, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00, prevista dall'art. 7-bis del TUEL.
3. Alla procedura di irrogazione delle sanzioni di cui al precedente comma 1, si applicano la Legge 24 novembre 1981 n. 689, la L.R. del 28 dicembre 2000 n. 81 e le altre norme procedurali in materia di sanzioni amministrative.

Art. 21
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Alle attività disciplinate nel presente regolamento si applica, in ogni caso, quanto previsto dal DPR n. 160/2010 e dal Regolamento comunale sullo Sportello Unico delle Attività Produttive del Comune di Altopascio.
2. In caso di subingresso senza modifiche in una attività già esistente di Sala Giochi o in esercizi nei quali siano già installati apparecchi di cui al Titolo III, il subentrante non è tenuto ad adeguarsi ai requisiti previsti dal presente Regolamento, salvo quanto stabilito in tema di orari e di prescrizioni nello svolgimento dell'attività.
Per subingresso senza modifiche si intende il mero rinnovo o mero subentro che non modifichino in alcun modo le condizioni contrattuali precedenti, trattandosi del medesimo contratto che prosegue con una parte contrattuale diversa (novazione soggettiva ex art. 1235 c.c.).
3. Il divieto sulle distanze minime dai luoghi sensibili non si applica agli spazi per il gioco con vincita in denaro espressamente dedicati (Sale giochi) e agli esercizi in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera "a" e comma 7 del TULPS, già in attività all'entrata in vigore del presente Regolamento.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni normative vigenti in materia, purché compatibili.

Art. 22
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO AUTOMATICO

1. I riferimenti normativi e le disposizioni di cui al presente Regolamento si intendono automaticamente aggiornati per effetto dell'entrata in vigore di nuove disposizioni di legge in

materia, purché compatibili.

Art. 23
ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione degli organi competenti e nel rispetto dell'art. 7 del vigente Statuto comunale.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è espressamente abrogato il vigente Regolamento comunale in materia di gioco, approvato con Delib. C.C. n. 9 del 26.02.2016, esecutiva ai sensi di legge.

ALLEGATO A

Determinazione del **numero massimo installabile di apparecchi di cui all'art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) e b) del TULPS, a seconda della tipologia del punto vendita**, come previsto dal Decreto del Direttore Generale AAMS del 27 luglio 2011:

Punti di vendita	Numero di apparecchi ex art. 110 TULPS, comma 6, lett. a) installabili	Numero di apparecchi ex art. 110 TULPS, comma 6, lett. b) installabili
Punti di vendita con attività di gioco esclusiva e punti di vendita assimilabili individuati all'art. 3, numeri 1 e 2.	<p>1. In esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati compresi: <u>n. 4 apparecchi</u> al massimo, purchè nel rispetto dim quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.</p> <p>2. Oltre i 20 metri quadrati: <u>n. 4 apparecchi più n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati</u> della superficie del punto vendita, sino ad un massimo di 75 apparecchi.</p>	<p>1. Da 50 a 100 metri quadrati compresi: <u>fino a numero 30 VLT.</u></p> <p>2. Tra 101 e 300 metri quadrati compresi: <u>fino a numero 70 VLT.</u></p> <p>3. Oltre 300 metri quadrati compresi: <u>fino a numero 150 VLT.</u></p>
Punti di vendita individuati all'art. 3, numero 3.	<p>1. In esercizi fino a 10 metri quadrati: <u>n. 2 apparecchi</u> massimi.</p> <p>2. Fino a 20 metri quadrati: fino a <u>n. 4 apparecchi</u>, purchè nel rispetto dim quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.</p> <p>3. Oltre i 20 metri quadrati: <u>n. 4 apparecchi + n. 1 apparecchio</u> ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto vendita, <u>fino ad un massimo di 8 apparecchi.</u></p>	
Punti di vendita individuati all'art. 3, numero 4 lett. a), b), e), f)	<p>1. In esercizi fino a 15 metri quadrati: <u>n. 2 apparecchi</u> massimi.</p> <p>2. Fino a 30 metri quadrati: <u>fino a n. 4 apparecchi</u>, purchè nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco.</p> <p>3. Oltre i 30 metri quadrati fino a 100 metri quadrati compresi: <u>fino ad un massimo di 6 apparecchi.</u></p> <p>4. Oltre i 100 metri quadrati: <u>fino ad un massimo di 8 apparecchi.</u></p>	
Punti di vendita individuati all'art. 3, numero 4 lett. c) e d)	Fino al <u>n. massimo di 10 apparecchi.</u>	

